

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007 - S.O. n. 189)

RIORDINO DEGLI ORGANISMI OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DEL [DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248](#)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79](#), recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il [decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2006, n. 233](#);

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e in particolare l'art. 29;

Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anteriormente al 4 luglio 2006, non previsti da legge o da regolamento;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Soppressione e riordino degli organismi esistenti

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - a. Comitato interprofessionale sementi (decreto ministeriale 20 novembre 1979);
 - b. Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto (decreto ministeriale 21 dicembre 2001).
2. I seguenti gruppi di lavoro:
 - a. Gruppo di lavoro difesa delle produzioni in agricoltura biologica (nota n. 92002 del 2 novembre 2001), coordinato dall'Istituto sperimentale per la valorizzazione dei prodotti agricoli di Milano;
 - b. Gruppo di lavoro fertilizzazione in agricoltura biologica (nota n. 9696942 del 26 novembre 1996), coordinato dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

- c. Gruppo di lavoro prodotti biologici (nota n. 9696941 del 26 novembre 1996), coordinato dall'Istituto sperimentale patologia vegetale di Roma;
- d. Gruppo di lavoro zootecnia biologica (nota n. 92003 del 2 novembre 2001), coordinato dall'Istituto sperimentale zootecnia di Roma, sono unificati nel "Gruppo di lavoro per l'agricoltura biologica".

Tale organismo é articolato nei sottogruppi: difesa delle produzioni, fertilizzanti, patologia vegetale, zootecnica.

- 3. Il Comitato di coordinamento SIAN, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2002, n. 797, la Commissione di verifica e collaudo dei servizi SIAN, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2002, n. 796 e il Comitato valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 2004, n. 541, continuano ad operare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

Conferma di organismi esistenti

- 1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi non aventi oneri finanziari diretti istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - a. Comitato difesa integrata (decreto ministeriale 31 gennaio 2005, n. 242);
 - b. Comitato di indirizzo e raccordo (decreto ministeriale 8 novembre 2004, n. 474);
 - c. Comitato di progetto per l'attuazione del programma interregionale "Comunicazione ed educazione alimentare" (decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 50463);
 - d. Comitato di progetto di promozione commerciale sui mercati esteri;
 - e. Comitato di progetto per l'attuazione del programma interregionale "Promozione commerciale" (decreto ministeriale 3 aprile 1998, n. 31812);
 - f. Comitato di indirizzo strategico del sito internet (decreto ministeriale 11 aprile 2006);
 - g. Comitato dei direttori sulle statistiche dell'agricoltura, pesca e foreste (Protocollo di intesa MIPAAF e ISTAT sulle statistiche dell'agricoltura, pesca e foreste) (decreto ministeriale agosto 1998);
 - h. Comitato scientifico di esperti in materie economiche e statistiche ad alto livello per il Notiziario congiunturale (decreto ministeriale 8 febbraio 2006, n. 165);
 - i. Comitato tecnico di coordinamento "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare" (decreto ministeriale 19 gennaio 2005);
 - j. Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile (decreto ministeriale n. 91982 del 29 ottobre 2001);
 - k. Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti (decreto ministeriale 28 dicembre 2001);
 - l. Comitato tecnico-scientifico "Prove sperimentali di campo" (decreto ministeriale 29 gennaio 1997);
 - m. Comitato nazionale per la certificazione (decreto ministeriale 24 luglio 2003);
 - n. Osservatorio nazionale pedologico (decreto ministeriale n. 10879 del 10 ottobre 2005);

- o. Osservatorio sviluppo rurale (decreto ministeriale n. 9902 del 20 dicembre 1996);
- p. Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura (decreto ministeriale 13 ottobre 1997);
- q. Comitato nazionale bovini (decreto ministeriale 2 agosto 1984);
- r. Comitato di monitoraggio su metodo di finanziamento controlli funzionali del bestiame (decreto ministeriale 13 novembre 2006);
- s. Comitato consultivo tecnico-scientifico per l'agricoltura sostenibile (decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 178);
- t. Commissione di valutazione dei progetti per la realizzazione di attività di informazione e promozione agroalimentare (decreto ministeriale 25 luglio 2002);
- u. Comitato prove varietali (decreto ministeriale 11 marzo 1998);
- v. Commissione incaricata di esprimere pareri sull'applicazione dell'etichettatura delle carni bovine (decreto ministeriale 30 agosto 2000);
- w. Commissione per la valutazione morfologica dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore italiano, ai fini della loro iscrizione nel repertorio degli stalloni delle razze medesime (decreto ministeriale 26 luglio 1994);
- x. Unità di coordinamento "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (decreto ministeriale 8 febbraio 2005);
- y. Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (decreto ministeriale 27 agosto 2004).

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, e 2 durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi, presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi, possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.
2. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 4.

Riduzione di spesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.